

n. 1563/2021 r.g.



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Ciccarelli ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ex art 702 bis c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1563/2021 vertente:

**TRA**

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato in Repubblica di Guinea il [REDACTED], con il patrocinio degli avv.ti Ludovica Di Paolo Antonio e Maddalena Was;

- ricorrente -

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO** con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con elezione di domicilio ex lege in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- resistente -

OGGETTO: impugnazione diniego rinnovo permesso protezione umanitaria

**Ragioni di fatto e diritto della decisione**

Con decisione notificata in data 21.11.2020, la Questura di Roma rigettava al Sig. [REDACTED] rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, stante l'insussistenza di ragioni ostative al rimpatrio.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, parte resistente non si è costituita.

Preliminarmente occorre precisare quale sia il regime processuale delle domande aventi ad oggetto il permesso umanitario dopo il d.l. 13/2017, convertito in l.n. 46/2017.

Quando la domanda di riconoscimento del permesso umanitario sia connessa o subordinata a quella relativa alla protezione internazionale (come ad esempio quando il richiedente impugna il provvedimento negativo della Commissione territoriale chiedendo il riconoscimento dello status di protezione internazionale e, in via subordinata, la protezione umanitaria), la competenza spetta al giudice collegiale e si procede con rito camerale.

Invece si dovrà seguire il rito sommario di cognizione, con competenza del giudice monocratico, in tutti gli altri casi come quello in esame in cui venga impugnato il diniego di rinnovo della protezione già concessa (in questo caso umanitaria).

Il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari è sempre subordinato alla permanenza delle ragioni che ne avevano consentito il rilascio.

Ai sensi dell'art. 5, co. 9, d.lgs. n. 286/98, in sede di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari, laddove non si riscontri la permanenza delle esigenze di protezione umanitaria che ne avevano consentito l'originario rilascio, ovvero di diverse e sopravvenute, dovrà comunque essere valutata la possibilità di rilascio in favore del cittadino straniero di un titolo di soggiorno per motivi diversi, anche di carattere umanitario, ovviamente verificato il possesso dei requisiti normativamente richiesti a tal fine. Infatti, se è vero che alla Commissione Territoriale spetta il parere sulla persistenza o meno delle

condizioni per rinnovare la protezione umanitaria, non è certo sottratta al Questore la verifica degli ulteriori requisiti per il rilascio del permesso umanitario, tramite l'acquisizione da parte del soggetto interessato di tutta la relativa documentazione, ai sensi dell'art.11 comma 1 lett c) ter del DPR n.394/1999.

Nel caso di specie è necessario considerare che il ricorrente, arrivato in Italia da parecchi anni, si troverebbe, ove rimpatriato, in una situazione di assoluto sradicamento rispetto alla realtà sociale ed economica del proprio paese. In aggiunta, nei suoi circa undici anni di permanenza in Italia lo stesso ha intrapreso un positivo percorso di integrazione, lavorando con continuità e partecipando a vari progetti di accoglienza, come attestato dalla documentazione depositata; a ciò si aggiunga anche la documentazione medica versata in atti dal ricorrente la quale contribuisce a rafforzare gli elementi di vulnerabilità del ricorrente.

Si deve, dunque, ritenere che un suo rimpatrio forzoso interromperebbe un percorso di maturazione ancora in atto e lo esporrebbe a difficili condizioni di vita, non solo per la mancanza di legami familiari nel suo paese d'origine, ma anche a causa delle difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo in una realtà, quale quella della Guinea.

Infine il ricorrente non ha mai avuto problemi con la giustizia, circostanza che contribuisce a corroborare, stante la situazione di vulnerabilità patita, elementi a supporto di una attuale situazione di avvenuta integrazione in Italia.

Deve, pertanto dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, convertito nella L. n. 132/2018, ed ordinarsi al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, del D.lvo 25/08 come modificato dal d.l. n.130/2020.

Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del ricorrente.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale,

- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria sulla base dell'art 5, comma 6, del D.lvo 286/98 e, per l'effetto, ordina al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, del D.lvo 25/08 come modificato dal d.l. n.130/2020;
- nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2021

IL GIUDICE  
dott. Giuseppe Ciccarelli